



Legge per la verifica e il controllo dei pesi e delle misure e sulla nomina e attribuzioni degli Edili.

**2 Dicembre 1911**

**Art. 1.**

- Gli Edili, oltre alle attribuzioni loro demandate dalle leggi, regolamenti e decreti vigenti, sono tenuti di procedere direttamente alla verifica prima e a quella annuale dei pesi e delle misure, e alla esazione delle relative tasse nel modo e nella misura determinate dagli articoli successivi.

**Art. 2.**

- Nell'Ufficio dell'Edilato, oltre le misure ed i pesi di carattere storico, si conservano i prototipi del Metro, del Chilogramma, del Litro ecc. nonchè del Braccio, della Libbra, del Boccale ecc. e i loro multipli e sotto multipli usati in commercio.

**Art. 3.**

- I pesi e le misure, prima di essere poste in uso in tutto il territorio della Repubblica, dovranno subire una prima verifica nell'Ufficio dell'Edilato, e l'applicazione di un bollo portante lo stemma dello Stato, dietro pagamento di una tassa per ogni strumento di cui all'art. N.11.

**Art. 4.**

- Effettuata la verifica, l'Ufficio rilascerà un certificato quietanza estratto da un registro a madre e figlia, da cui risulterà la tassa percetta, il numero degli strumenti verificati e il nome della persona che ha chiesto la verifica.

**Art. 5.**

- Gli strumenti, di qualunque fabbricazione essi siano, non rispondenti ai prototipi di Ufficio, non potranno essere bollati nè messi in circolazione.

**Art. 6.**

- La verifica dei pesi e misure è annuale a sensi della Rubrica 38.a libro V. dello Statuto, e viene eseguita a domicilio: a prova di tale verifica si imprimerà su di ogni strumento verificato la data dell'anno in corso, se è possibile, e in ogni caso si lascerà all'utente ogni anno, e precisamente nel giorno della verifica, un certificato-quietanza staccato da altro registro a madre e figlia, da cui risulti il numero degli strumenti verificati, il nome dell'utente e la tassa percetta, di cui all'articolo 12.

**Art. 7.**

- La verifica annuale verrà eseguita entro i mesi di Gennaio e Febbraio. Sarà però in facoltà degli Edili di compiere verifiche straordinarie le quante volte ciò crederanno opportuno.

#### **Art. 8.**

- Il certificato-quietanza, di cui agli articoli 4 e 6, deve dagli utenti essere presentato all'ufficio dell'Edilato ad ogni richiesta.

#### **Art. 9.**

- Utenti sono tutti coloro che usano pubblicamente, o negli spacci aperti al pubblico, pesi e misure. Essi utenti saranno numerati in apposito elenco da conservarsi nell'Ufficio dell'Edilato.

#### **Art. 10.**

- Coloro che intendessero aprire un nuovo esercizio per il quale fosse necessario l'uso dei pesi e delle misure, dovranno darne denuncia all'Ufficio dell'Edilato e farsi iscrivere nell'elenco degli utenti.

#### **Art. 11.**

- Per la prima verifica gli utenti pagheranno una quota fissa di L.0.20 per ogni bollo, eccezione fatta per i boccali e litri e loro sottomultipli per i quali si pagheranno L.0.05 per ogni pezzo o bollo.

S'intende che i boccali, i litri e loro sottomultipli debbono essere bollati pezzo per pezzo.

#### **Art. 12.**

- Per le verifiche annuali, gli spacciatori all'ingrosso pagheranno in complesso L.5; i venditori al minuto L.2; gli ambulanti L.5.25.

I privati che si servissero di pesi e misure per vendere all'ingrosso ed al minuto derrate od altro, in modo però non continuo, dovranno pagare per ogni peso o misura una tassa annua complessiva di L.1, con obbligo di sottoporre gli strumenti al controllo, di cui alla presente legge.

Anche di questi sarà tenuto apposito elenco nell'Ufficio dell'Edilato.

#### **Art. 13.**

- Alla fine di ogni trimestre gli Edili presenteranno alla Contabilità di Stato i due registri bolletari, ed eseguiranno il versamento alla Cassa Generale dei relativi introiti fatti, distinguendo per le due specie dei medesimi.

#### **Art. 14.**

- L'Ufficio dell'Edilato è tenuto ad esercitare l'azione di controllo e verifica sui pesi e sulle misure in tutto il territorio della Repubblica, come pure in tutto lo Stato è tenuto di vegliare sul vino, sul pane, sulle carni, sul pesce e in generale sopra ogni sorta di commestibili. (Regolamento Edilizio art.10). Tale vigilanza potrà farsi con gli Edili degli altri centri della Repubblica nei quali esistono.

#### **Art. 15.**

- I contravventori agli articoli 3, 6, 8, 10 sono soggetti secondo i casi, alle pene di cui all'articolo 20 del Regolamento Edilizio vigente, 30 ottobre 1864; agli articoli 354, 355, 550 N.6 del Codice Penale.

#### **Art. 16.**

- L'Ufficio avrà sede in Borgo, e i due Edili dovranno procedere sempre d'accordo, con metà di indennizzo e con uguale giurisdizione e potere in tutto lo Stato. Tuttavia, per opportunità, potranno dividersi il lavoro nel modo che crederanno migliore e piu' conveniente, e ripartire anche il territorio dello Stato in due parti comprendenti la I. le parrocchie della Pieve, Fiorentino, Chiesanuova, Montegiardino e Faetano, la II. le parrocchie del Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Domagnano e S. Giovanni.

Ogni Edile potrà esercitare il proprio ufficio direttamente in una sola delle due parti pur rimanendo in comune gli utili, di cui all'art.17.

#### **Art. 17.**

- Gli edili, oltre alla gratificazione di L.150 ciascuno avranno diritto al 50 per cento, sull'ammontare delle tasse riscosse annualmente, e del 50 per cento sull'ammontare delle multe incassate per contravvenzioni.

#### **Art. 18.**

- Gli Edili sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, rimangono in carica per due anni, e possono essere rieletti.

#### **Art. 19.**

- Gli edili possono essere sospesi o destituiti dal Consiglio per infrazioni agli obblighi e doveri tutti loro imposti in materia della presente legge, e di quelle vigenti precedentemente.

#### **Art. 20.**

- Tutti coloro che presentemente fanno uso di pesi e misure, dovranno ottemperare al disposto della presente legge entro due mesi della sua pubblicazione.

#### **Art. 21.**

- La presente legge entrerà in vigore dal giorno in cui ne sarà fatta la legale pubblicazione.